



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**PRESIDENZIALE N. 8/18/PRES**

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 1, DEL  
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE  
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE  
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70,  
DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS**

**(PROC. N. 728/DDA/FP - [https://web.telegram.org/#/im?p=@la\\_musica\\_italiana](https://web.telegram.org/#/im?p=@la_musica_italiana))**

## **IL PRESIDENTE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;*

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/1379, pervenuta in data 15 febbraio 2018 (prot. n. DDA/0000315), è stata segnalata dalla SIAE-Società Italiana Autori ed Editori, in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sulla pagina *internet* <https://web.telegram.org/#/im?p=@MusicRecordzAlbum> che indirizza al canale pubblico di Telegram denominato @MusicRecordzAlbum, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;
2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili riproduzioni delle opere sonore indicate nell'istanza in formato .mp3 disponibili per il *download* nonché ascoltabili in *streaming*, e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Sotto il profilo tecnico, si rappresenta che Telegram nasce come *app* di messaggistica istantanea per *smartphone*, ma è liberamente accessibile anche da *web* e offre la possibilità, oltre alle *chat* private, anche di canali pubblici, visibili anche da chi non è iscritto a questi, in cui possono condividersi contenuti. In questo caso, il canale @MusicRecordzAlbum, accessibile via *web*, condivide *file* in formato .mp3 accessibili e scaricabili anche senza iscrizione al canale medesimo. Secondo quanto riportato nella *policy* di Telegram, “*Tutte le chat e i gruppi di Telegram sono territorio privato dei loro rispettivi partecipanti. [...] Tuttavia i set di sticker, i canali e i bot su Telegram sono disponibili pubblicamente*”, invitando dunque a contattare gli indirizzi [abuse@telegram.org](mailto:abuse@telegram.org) e [dmca@telegram.org](mailto:dmca@telegram.org) in caso di canali, *bot* o *set* di *sticker* che violino norme di legge;
3. Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue: il nome a dominio del sito *internet* risulta registrato dalla società Telegram GB, con sede in San Pietroburgo, Federazione russa, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [abuse@telegram.org](mailto:abuse@telegram.org) o [dmca@telegram.org](mailto:dmca@telegram.org); i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Llc Globalnet, con sede in San Pietroburgo, Federazione russa, e indirizzo di posta elettronica



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

info@gblnet.ru, società cui risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a San Pietroburgo;

4. Con comunicazione del 16 febbraio 2018 (prot. n. DDA/0000344), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 728/DDA/FP relativo all'istanza DDA/1379, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata, e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;
5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito oggetto dell'istanza, dell'avvio del procedimento n. 728/DDA/FP è stata data comunicazione ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata al soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo e alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti, nel caso di specie, dal 16 febbraio, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
7. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria è risultato che sul canale Telegram @MusicRecordzAlbum continuano ad essere disponibili le opere indicate nell'istanza;
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tale opera digitale sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che nel caso di specie, Telegram fornisce un servizio gratuito di messaggistica istantanea e che la violazione accertata riguarda il canale @MusicRecordzAlbum, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di inibizione dell'accesso al servizio di Telegram nella sua interezza, con la conseguente disabilitazione dell'intero servizio di messaggistica istantanea;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

CONSIDERATO che la prima riunione utile della Commissione servizi e prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento stante il termine di scadenza del procedimento;

### **DECRETA**

l'archiviazione degli atti relativi all'istanza DDA/1379 e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 marzo 2018

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani